

N. R.G. 2017/40689



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **40689/2017** promossa da:

(C.F. _____ con il patrocinio dell'avv. MARCIANO GIUSEPPINA elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 3 20122 MILANO presso il difensore avv. MARCIANO GIUSEPPINA

Ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO
C.T. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROT. INT. MILANO C/O PREFETTURA
UTG

E con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.

Resistenti

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 17.1.2018 nel procedimento ex art. 19 d. l.v. n. 150/2011 e 35 d.l. n. 25/2008, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il ricorso tempestivamente depositato da _____ in data 01.08.2017 avverso il provvedimento di diniego della CT adottato in data 26.5.2017 e notificato in data 27.7.2017, e rilevato che:

il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego pronunciato dalla Commissione Territoriale di Milano e notificato in data 20.07.2017, chiedendo: 1) in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e, conseguentemente, riconoscere il diritto alla protezione internazionale nella forma dello *status* di rifugiato; 2) in via subordinata, di riconoscere la protezione internazionale sussidiaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 14 e 17 del d.lgs del 19.11.2007 n. 251; 3) in via ulteriormente subordinata, di riconoscere la protezione umanitaria, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.lgs 286/1998.

Il ricorrente in data 25.05.2017, davanti alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ha dichiarato di aver abbandonato il proprio paese d'origine, la Nigeria, Delta State, poiché timoroso di essere ucciso da un gruppo di cultisti nigeriani che aveva cagionato la morte del fratello, appartenente ad altro cult.

Visti

- la Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata con L. n. 722/1954 e il relativo protocollo adottato a New York il 31.0.1967, n. 95;
- il Dlgs 251/2007, come modificato dal Dlgs 8/2014 in applicazione della DIR 2011/95/UE
- il Dlgs 25/2008, come modificato dal Dlgs 142/2015 in applicazione della DIR. 2013/32/UE e della DIR. 2013/33/UE;
- il REG. UE N. 604/2013

Visti in particolare

- l'art. 2 lett. e) e g) del Dlgs 251/2007, come modificato dal Dlgs 8/2014 in applicazione della DIR 2011/95/UE che contiene la definizione di "rifugiato" e di "persona ammissibile alla protezione sussidiaria";
- gli artt. 7 e 8 Dlgs. 251/2007, come modificati dal Dlgs 8/2014 in applicazione della DIR 2011/95/UE, ove vengono indicati i requisiti necessari per la valutazione della sussistenza dello status di rifugiato;
- l'art. 14 Dlgs 251/2007, come modificato dal Dlgs 8/2014 in applicazione della DIR 2011/95/UE, che definisce il "danno grave" rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.
- l'art. 5 comma 6 Dlgs. 286/1998 e l'art. 32 comma 3 Dlgs. 25/2008 in base ai quali è possibile trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno;
- l'art. 3 Dlgs. 251/2007, come modificato dal Dlgs 8/2014 in applicazione della DIR 2011/95/UE, che precisa i termini per procedere alla valutazione di attendibilità e veridicità del ricorrente ed impone un dovere di cooperazione istruttoria in capo al giudice in tutte le ipotesi di protezione internazionale previste dal Dlgs. 251/2007, esonerando il richiedente dal fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione internazionale richiesta.

Considerato che:

- instaurato il contraddittorio, in assenza di costituzione della amministrazione statale, la Commissione territoriale ha inviato all'ufficio copia degli atti e dei documenti della fase amministrativa che riteneva necessari ex art. 35 comma 9 D.lgs. 25/2008;
- il P.M. ha ricevuto rituale notifica del ricorso introduttivo e non si è costituito né ha trasmesso pareri conclusivi.

La Commissione Territoriale ha negato la protezione internazionale ed umanitaria al ricorrente ritenendo la narrazione di quest'ultimo imprecisa, confusa e incoerente; la Commissione ha rilevato come risultasse poco credibile che il ricorrente non sapesse riferire nulla in merito al gruppo di cultisti cui apparteneva il fratello, notizie precise in ordine alla morte di quest'ultimo avvenuta nella stessa abitazione familiare, come si fosse svolta la "spedizione vendicativa" cui egli sarebbe stato costretto a partecipare mentre non appariva ragionevole pensare che egli avesse potuto scattare fotografie al fratello deceduto pur nella agitazione del momento come che la sorella avesse potuto interferire con la pubblicazione della sua immagine apparsa su di un giornale locale .

Il giudicante ha proceduto all'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 18 gennaio 2018, ha dichiarato:

-dalle dichiarazioni rese davanti alla Commissione Territoriale e al Giudice, emerge che il ricorrente pone a fondamento della propria domanda di protezione internazionale il timore di essere ucciso dai cultisti del gruppo Aie (Neo Black Movement of Africa); i fatti così esposti non integrano gli estremi perché la domanda sia sussumibile sotto la specie dello status di rifugiato non ricorrendo l'elemento della condotta persecutoria per alcuna delle cause di cui all'art. 2 sopra citato, necessaria ai fini della concessione della protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato.

Pertanto la domanda di concessione dello status di rifugiato risulta priva di fondamento e deve essere rigettata.

Rilevato che

- con riguardo alla forma di protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) D. Lgs. 251/2007, occorre precisare che questa viene concessa quando il paese d'origine del ricorrente è caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata causata da un conflitto interno armato.

Pagina 4



11/8

Nel caso di specie, come si evince dai rapporti consultati da questo Giudice, diversamente dalla situazione caratterizzante il nord-est della Nigeria, la regione da cui proviene il ricorrente (Delta) non risulta più interessata da quella situazione di violenza indiscriminata cagionata da un conflitto armato dotata delle caratteristiche definite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza Diakité del 30 maggio 2014, che consentono di concedere la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D. Lgs. 251/2007, (rapporto reperibile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/1400411/90_1496729214_easo-country-focus-nigeria-june2017.pdf, pubblicato nel giugno 2017; rapporto reperibile al link <https://www.ecoi.net/en/document/1422531.html>, pubblicato il 18 gennaio 2018). Le fonti consultate consentono di escludere che la situazione di instabilità che connota la regione sia qualificabile come conflitto armato generatore di una violenza indiscriminata, come tale integrante una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona in relazione a tutti i soggetti abitanti nella regione.

Tuttavia ricorrono nel caso di specie gli estremi della protezione sussidiaria ex lettera b) dell'art. 14. Come si evince dalle fonti consultate da questo giudice: *“Ci sono strategie diffuse in Nigeria che conducono diversi tipi di società segrete, siano esse tradizionali o moderne alla monopolizzazione del potere. Omissis.. Lo scienziato politico Stephen Ellis ha affermato che per decenni le società segrete sono state al centro del dibattito in Nigeria. Egli ha sottolineato inoltre che la costituzione della Nigeria ha bandito le società segrete. Nel giugno 2004, il divieto di circa 100 culti segreti è stato approvato dal parlamento con la legge sul proibizionismo del Culto Segreto e delle Attività Relative alla Culto. Questi culti proibiti includono: "bande criminali, gruppi spirituali, che cercano di controllare il potere, o ancora bande che controllano corsi d'acqua e passaggi, così come quelli coinvolti nelle attività di bunkeraggio petrolifero”* (reperibile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/1400411/90_1496729214_easo-country-focus-nigeria-june2017.pdf, pubblicato nel giugno del 2017).

“Ci sono state e ci sono ancora molte società segrete e culti in molti gruppi etnici in Nigeria, in particolare al Sud” (reperibile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/1400411/90_1496729214_easo-country-focus-nigeria-june2017.pdf, pubblicato nel giugno del 2017). A confermare ancor oggi l'esistenza di queste società segrete, di questi culti e delle loro condotte illecite anche il rapporto pubblicato il 22 agosto 2017 (reperibile al link:

https://www.ecoi.net/en/file/local/1406255/1226_1504504302_nigeriapcmeetingreportaugust2017.pdf, pubblicato il 27 agosto 2017)

Detti rapporti descrivono in apposite sezioni dedicate alle società segrete e ai culti presenti nel territorio nigeriano i conflitti dei quali essi si rendono protagonisti, gli illeciti e i soprusi da questi commessi; tali descrizioni costituiscono riscontro delle dichiarazioni rese dal ricorrente, che non appaiono contraddittorie come ritenuto dalla Commissione, avendo egli più volte ricordato il nome del cult di appartenenza sia del fratello sia di quello opposto; il ricorrente dunque può essere ritenuto attendibile avendo fornito diversi elementi a sostegno del suo vissuto, in adesione ai criteri di valutazione ex art. 3 D.Lgs n. 251 del 2007 (si pensi all'articolo di giornale che il ricorrente custodisce con cura, per dimostrare la veridicità del suo racconto).

Sussistono dunque gli estremi per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14 lettera b) d. lgs 251/2007, poiché nel caso di rientro in patria il ricorrente, considerata la veridicità del suo racconto, verrebbe esposto ad un rischio di danno grave alla sua persona data dalla reazione violenta degli appartenenti al cult Aie.

Quanto alle spese si ritiene che essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello stato non sia opportuno procedere alla condanna che ricadrebbe sulla stessa amministrazione dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1. ammette e dichiara il diritto del signor _____ nato ad _____ il _____ al riconoscimento della protezione sussidiaria ;
2. Nulla sulle spese;
3. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano.

Si comunichi.

Milano, 26 febbraio 2018

Il Giudice
dott. Valentina Boroni

